

# Messaggio

numero  
**8441**

data  
12 giugno 2024

competenza  
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare presentata il 20 novembre 2023 nella forma elaborata dalla deputata Giulia Petralli e cofirmatari per la modifica dell'art. 3 della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (IE771)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'iniziativa in esame propone di modificare la Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 affinché gli assegni per figli e gli assegni di formazione vengano adeguati all'indice dei prezzi al consumo (IPC), di norma ogni due anni, al pari di quanto avviene a livello federale per le rendite AVS/AI e le prestazioni complementari.

### **I. INTRODUZIONE**

Più precisamente, la modifica legislativa proposta dispone che venga introdotta nella Legge cantonale sugli assegni di famiglia (art. 3) la seguente precisazione: «Gli importi dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione vengono adeguati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) al minimo una volta ogni due anni. Gli importi minimi rimangono quelli previsti dalla LAFam».

### **II. SITUAZIONE ATTUALE**

Nella sua formulazione attuale, la Legge cantonale sugli assegni di famiglia rinvia alla Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam) entrata in vigore il 1. gennaio 2009. In proposito, l'art. 5 cpv. 3 della LAFam prevede che «Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione». Dall'entrata in vigore della LAFam, gli importi dell'assegno per figlio (CHF 200.-) e dell'assegno di formazione (CHF 250.-) non sono mai stati adeguati, poiché la condizione dell'art. 5 cpv.3 LAFam non era adempiuta.

Tuttavia, il 16 maggio 2024, il Consiglio federale, per il tramite dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha comunicato ai Cantoni l'aumento degli importi previsti per l'assegno per figli e l'assegno di formazione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, incaricato quale organo specialistico competente, ha rilevato a fine dicembre 2023 un rincaro del 5.128%, per la prima volta dall'entrata in vigore della legge, pertanto occorrerà procedere ad un adeguamento degli assegni. I nuovi importi verranno determinati entro il mese di agosto 2024 in considerazione degli accertamenti attualmente in corso.

### III. IMPATTO FINANZIARIO SU CANTONE E COMUNI

I costi degli assegni famigliari di base e di formazione sono interamente a carico delle Casse di compensazione AF pubbliche, professionali e interprofessionali, che li finanziano tramite i contributi dei datori di lavoro, degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa. Pertanto il previsto adeguamento al rincaro non avrà effetti sui conti del Cantone e dei Comuni.

### IV. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, ritenuto che l'adeguamento al rincaro dell'assegno per figli e dell'assegno per formazione è già previsto dalla legge e verrà messo in atto nel 2025 conformemente all'art. 5 cpv. 3 LAFam, il Consiglio di Stato propone di considerare evasa l'iniziativa in esame. Infatti, l'attuale disposizione dell'art. 3 della Legge cantonale sugli assegni di famiglia, mediante il rinvio alla LAFam, prevede già un meccanismo d'adeguamento al rincaro ed una sua modifica non è necessaria.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri